



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62 IN SEDUTA DEL 27/6/2014

OGGETTO	DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI).
----------------	--

Nell'anno duemilaquattordici addì 27 del mese di giugno alle ore 08:33 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:

			Presente	Assente
1	Casson Giuseppe	Sindaco	X	
2	Tiozzo Fasiolo Daniel	Presidente	X	
3	Fornaro Dario	Vice Presidente	X	
4	Bullo Claudio	Vice Presidente	X	
5	Mancini Massimo	Consigliere Anziano		X
6	Donin Renzo	Consigliere Comunale	X	
7	Boscolo Bisto Mauro	Consigliere Comunale	X	
8	Montanariello Jonatan	Consigliere Comunale	X	
9	Boscolo Alessandro	Consigliere Comunale	X	
10	Pizzo Roberto	Consigliere Comunale	X	
11	Penzo Matteo	Consigliere Comunale	X	
12	Boscolo Papo Christian	Consigliere Comunale	X	
13	Tiozzo Compini Romina	Consigliere Comunale	X	
14	Zanni Domenico	Consigliere Comunale	X	
15	Dolfin Marco	Consigliere Comunale	X	
16	Ravagnan Andrea	Consigliere Comunale	X	
17	Voltolina Andrea	Consigliere Comunale	X	
18	Lanza Marco	Consigliere Comunale	X	
19	Scarpa Gianfranco	Consigliere Comunale	X	
20	Boscolo Cappon Marcellino	Consigliere Comunale	X	
21	Tiozzo Brasiola Daniele	Consigliere Comunale	X	
22	Boscolo Capon Beniamino	Consigliere Comunale	X	
23	Guarnieri Fortunato	Consigliere Comunale	X	
24	Malaspina Massimiliano	Consigliere Comunale		X
25	Boscolo Gilberto	Consigliere Comunale	X	

Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune

Il Sig. Tiozzo Fasiolo Daniel nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non

superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC (ricomprendendo tra l'altro la tassa sui servizi indivisibili – TASI).

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n 60 del 27.06.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale).

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota*

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29/04/2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PRESO ATTO che l'applicazione delle aliquote di cui al dispositivo del presente atto comporta un gettito stimato, per l'anno 2014, di € 2.200.000,00.

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, n. 8 del 04.06.2014;

Preso atto altresì dei seguenti emendamenti presentati dal Consigliere Scarpa Gianfranco,

- emendamento n. 1 prot. n. 29314 del 23.06.2014:
aggiungere nel deliberato prima della "aliquota 2.2 per mille" il seguente punto:
aliquota 1,00 per mille per le abitazioni occupate dai soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.
La minore entrata, quantificata in circa euro 10.000,00 verrà compensata con la corrispondente riduzione delle seguenti spese: 01.01.01.30 (156080) spese per incarichi a privati euro 10.000,00

munito del parere sfavorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio dott. Mario Veronese con la seguente motivazione: le recenti modifiche introdotte alla disciplina dell'IMU con il D.L. n. 47/2014 stabiliscono che per l'anno 2014 ai comuni non è consentito assimilare all'abitazione principale gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero, del parere sfavorevole di regolarità contabile espresso dal ragioniere generale dott. Mario Veronese e del parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti con la seguente motivazione: di condivide il parere di regolarità tecnica;

sentito il Consigliere Scarpa Gianfranco chiedere al Consiglio il superamento del parere negativo formulato dal dirigente e dal collegio dei revisori, ai sensi dell'art 60, comma 9 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 5 (Donin Renzo, Tiozzo Brasiola Daniele, Boscolo Gilberto, Guarnieri Fortunato, Scarpa Gianfranco), contrari 17 (Tiozzo Fasiolo Daniel, Casson Giuseppe, Boscolo Capon Beniamino, Bullo Claudio, Penzo Matteo, Fornaro Dario, Lanza Marco, Voltolina Andrea, Ravagnan Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina, Zanni Domenico, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto), astenuti 1 (Dolfin Marco), espressi mediante sistema computerizzato, su 23 Consiglieri presenti, RESPINGE la proposta del Consigliere Scarpa Gianfranco.

- Emendamento n. 2 prot. n. 29314 del 23.06.2014:

ridurre l'aliquota, proposta nel deliberato, dal 2,2 per mille all'1,8 per mille.

La minore entrata, quantificata in circa euro 400.000,00, verrà compensata con la corrispondente riduzione delle seguenti spese:

01.01.01.03 (102000) rimborso spese/indennità missione amm.ri	euro 8.000,00
01.01.03.05 (288008) trasferimento in c/esercizio a S.S.T. S.p.A	euro 237.000,00
01.01.04.03 (156080) spese per incarichi a privati	euro 10.000,00

munito del parere sfavorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio dott. Mario Veronese con la seguente motivazione: l'emendamento prevede la riduzione di capitoli di spesa ove esistono obbligazioni già perfezionate;

01.01.06.03 (141000) spese per incarichi professionali	euro 15.000,00
--	----------------

munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal funzionario delegato ing. Stefano Penzo con la seguente motivazione: tecnicamente ammissibile però non per l'importo indicato bensì per l'importo residuo rispetto agli impegni già assunti che risultano ad oggi pari a euro 5.515,07;

01.01.06.03 (156080) spese per collaborazioni tecniche	euro 5.000,00
--	---------------

munito del parere sfavorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio dott. Mario Veronese con la seguente motivazione: l'emendamento prevede la riduzione di capitoli di spesa ove esistono obbligazioni già perfezionate;

01.02.02.03 (210175) manutenzione ordinaria baby mose	euro 20.000,00
---	----------------

munito del parere sfavorevole di regolarità tecnica espresso dal funzionario delegato ing. Stefano Penzo con la seguente motivazione: tecnicamente non ammissibile in quanto il piano di manutenzione dell'opera eseguita, approvato unitamente al collaudo, quantifica in euro 100.000,00 il costo annuale manutentivo. Decurtare tale importo non consentirebbe la corretta manutenzione dell'impianto;

01.09.01.03 (208000) formazione e adeguamento strumenti urbanistici	euro 10.000,00
---	----------------

munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente arch. Mohammad Talieh Noori;

01.10.04.05 (278210) trasferimenti ad associazioni per patrocinio	euro 5.000,00
---	---------------

munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal funzionario delegato Massimo Grego con la seguente motivazione: la scelta di ridurre di euro 5.000,00 il cap. 278210/U non comporta rilievi tecnici e attiene alla sfera di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente;

01.11.06.03 (315010) sostegno alle attività produttive euro 90.000,00
munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente dott. Michele Tiozzo;

complessivamente l'emendamento ha il parere sfavorevole di regolarità contabile espresso dal dott. Mario Veronese con la seguente motivazione: l'emendamento prevede la riduzione di capitoli di spesa ove esistono obbligazioni già perfezionate e il parere sfavorevole del collegio dei revisori con la seguente motivazione: l'emendamento prevede la riduzione di capitoli di spesa ove esistono obbligazioni già perfezionate.

successivamente ritirato dal proponente in quanto il Consiglio Comunale, con voti favorevoli 4 (Donin Renzo, Boscolo Gilberto, Guarnieri Fortunato, Scarpa Gianfranco), contrari 19 (Tiozzo Fasiolo Daniel, Casson Giuseppe, Boscolo Capon Beniamino, Bullo Claudio, Fornaro Dario, Lanza Marco, Voltolina Andrea, Ravagnan Andrea, Boscolo Cappon Marcellino, Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro, Tiozzo Compini Romina, Zanni Domenico, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto, Penzo Matteo, Tiozzo Brasiola Daniele, Dolfin Marco), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato su 23 Consiglieri presenti, non ha approvato, ai sensi dell'art. 60, comma 10, del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, l'ammissibilità della seguente riformulazione degli emendamenti presentata fuori termine:

ridurre l'aliquota, proposta nel deliberato, dal 2,2 per mille all'1,8 per mille.

La minore entrata, quantificata in circa euro 400.000,00, verrà compensata con la corrispondente riduzione delle seguenti spese:

01.01.01.03 (102000) rimborso spese/indennità missione amm.ri	euro 8.000,00
01.01.03.05 (288008) trasferimento in c/esercizio a S.S.T. S.p.A	euro 237.000,00
01.01.04.03 (156080) spese per incarichi a privati	euro 10.000,00
01.01.06.03 (141000) spese per incarichi professionali	euro 15.000,00
01.01.06.03 (156080) spese per collaborazioni tecniche	euro 5.000,00
01.06.02.05 (262050) trasferimenti a società sportive	euro 10.000,00
01.09.01.03 (207000) studio dei problemi sull'inquinamento	euro 10.000,00
01.09.01.03 (208000) formazione e adeguamento strumenti urbanistici	euro 10.000,00
01.10.04.05 (278210) trasferimenti ad associazioni per patrocinio	euro 5.000,00
01.11.06.03 (315010) sostegno alle attività produttive	euro 90.000,00

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

con voti favorevoli 14, contrari 8 (Boscolo Capon Beniamino, Bullo Claudio, Penzo Matteo, Tiozzo Brasiola Daniele, Dolfin Marco, Boscolo Gilberto, Guarnieri Fortunato, Scarpa Gianfranco), astenuti 1 (Donin Renzo), espressi mediante sistema computerizzato, su 23 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :

ALIQUOTA 2,2 per mille

per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

- a) Sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- b) La TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, per le quali sarà determinata l'aliquota, ai fini IMU, pari al 6 (sei) per mille;

ALIQUOTA "0" (zero) per mille

a) è disposto l'azzeramento dell'aliquota di base TARI, ai sensi del comma 676 della Legge 27/12/2013, n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze nonché per le aree fabbricabili;

- 3) di stabilire, per l'esercizio 2014, la non applicazione di alcuna detrazione ai fini TASI;
- 4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :
 - servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
 - servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
 - servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- servizio di illuminazione pubblica	€ 968.000,00
- servizi socio-assistenziali (assistenza domiciliare anziani e rette case di riposo)	€ 2.750.000,00
- 5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 60 del 27.06.2014;
- 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Con successiva e separata votazione

con voti favorevoli 14, contrari 7 (Boscolo Capon Beniamino, Bullo Claudio, Tiozzo Brasiola Daniele, Dolfìn Marco, Boscolo Gilberto, Scarpa Gianfranco, Guarnieri Fortunato), astenuti 2 (Donin Renzo e Penzo Matteo), espressi mediante sistema computerizzato su 23 Consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario
Cavallari Maria Cristina
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente Consiglio Comunale
Tiozzo Fasiolo Daniel
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 03/07/2014 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 03/07/2014

IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE